



*Città di Somma Vesuviana*

**REGOLAMENTO  
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI  
E LA PREVENZIONE AL RANDAGISMO**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2021**



## *Città di Somma Vesuviana*

### SOMMARIO

TITOLO I- OGGETTO E FINALITA'	5
Art.1-Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione e competenza	5
Art.2-Principi e finalità	5
Art.3-Definizioni	6
-TITOLO II-ORGANI DI COMPETENZA	6
Art.4-Comune/Sindaco	6
Art.5-Associazioni	7
Art. 6-Vigilanza	7
Art. 7-Garante per la tutela degli animali	7
Art.8-funzioni del Garante per la Tutela degli Animali	8
Art.9-Consulta per i diritti degli animali	9
-TITOLO III- DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE	10
Art.10-Identificazione degli animali e iscrizione anagrafe canina	10
Art.11-Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione	11
Art.12-divieto di avvelenamento	11
Art.13-divieto di abbandono	12
Art.14-Divieto di accattonaggio con animali	12
Art.15-Prescrizioni per la detenzione dei Cani e dei Gatti	12
Art.16 -Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico	13
Art.17-Accesso ai giardini e aree verdi pubbliche	14
Art.18-Aree e percorsi destinata ai cani	14
Art.19-Raccolta deiezioni	15
Art.20-Smaltimento carcasse	15
TITOLO IV- ALLEVAMENTO-ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI -	16
Art.21-Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali	16
Art.22-Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio	16
Art.23 -Macellazione degli animali -	17
Art.24-Prescrizioni per esposizioni e manifestazioni	17
Art.25-Identificazione	17
Art.26-Limiti di età	18
Art.27-Registri	18
Art.28-Trasporto	18
Art.29-Trattamenti sanitari	18
Art.30- Garanzie e controlli sanitari	18
TITOLO V- SMARRIMENTO-CESSIONI –AFFIDO-ADOZIONI	19
Art.31-Smarrimento, rinvenimento, affido	19
Art.32-Fuga, cattura, uccisione di animali	19
Art. 33-Cessione di cani e gatti di proprietà	20
Art.34-procedura di cessione	20



## *Città di Somma Vesuviana*

<b>Art.35-Adozioni</b> .....	21
<b>Art.36 -Ambito di applicazione</b> .....	22
<b>Art.37-Mantenimento dell'Animale</b> .....	22
<b>Art.38-Incentivo per l'affidatario</b> .....	22
<b>Art.39-Inadempienze</b> .....	22
<b>Art.40-Canile e Gattile</b> .....	23
<b>TITOLO VI - GATTI</b> –.....	23
<b>Art.41-Definizione di gatto</b> .....	23
<b>Art.42 - Compiti dell'ASL</b> .....	23
<b>Art.43- Colonie feline</b> .....	23
<b>Art.44-Cura delle colonie feline da parte dei referenti</b> .....	24
<b>Art.45-Oasi feline</b> .....	24
<b>TITOLO VII- TUTELA EQUIDI</b> .....	24
<b>Art.46-definizione</b> .....	24
<b>Art.47-PreSCRIZIONI per la tutela del benessere degli Equidi-</b> .....	25
<b>Art.48-Attività che prevedono l'uso degli equidi</b> .....	27
<b>TITOLO VIII -TUTELA VOLATILI-</b> .....	28
<b>Art.49 -PreSCRIZIONI per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività</b> .....	28
<b>Art.50-Anatre, oche, struzzi, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini</b> .....	29
<b>TITOLO IX – CONIGLI DA COMPAGNIA MUSTELIDI (FURETTI ECC.)</b> – .....	29
<b>Art.51- Detenzione dei conigli da compagnia</b> .....	29
<b>Art.52-Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie</b> .....	29
<b>Art.53-Tutela e detenzione di furetti e mustelidi cani della prateria manguste</b> .....	29
<b>TITOLO X - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI)</b> - .....	30
<b>Art.54-Tutela e detenzione. Dimensioni e caratteristiche degli acquari</b> .....	30
<b>TITOLO XI - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.)</b> – .....	30
<b>Art. 55 - Tutela e detenzione</b> .....	30
<b>TITOLO XII - ANIMALI ESOTICI</b> –.....	31
<b>Art. 56-Tutela e detenzione</b> .....	31
<b>TITOLO XIII – CAPRINI E OVINI</b> –.....	31
<b>Art.57-Tutela e detenzione</b> .....	31
<b>TITOLO XIV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.)</b> –.....	31
<b>Art.58-Tutela e detenzione</b> .....	31
<b>TITOLO XV - RETTILI</b> –.....	32
<b>Art. 59- Tartarughe e testuggini</b> .....	32
<b>Art.60-Modalità di detenzione</b> .....	32
<b>Art.61-Iguane, lucertole e sauri</b> .....	32
<b>Art.62-Serpenti</b> .....	33
<b>Art.63-Tutela e detenzione</b> .....	33
<b>TITOLO XVI - PET THERAPY</b> – .....	34
<b>Art.64-Terapie assistite con l'impiego di animali</b> .....	34



## *Città di Somma Vesuviana*

-XVII- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI .....	35
<b>Art.65-Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento</b> .....	35
<b>Art.66-Incompatibilità ed abrogazione di norme</b> .....	35
<b>Art.67-Sanzioni</b> .....	35
<b>Art.68-Norme transitorie</b> .....	36
<i>Indice riferimenti normativi</i> .....	36



## *Città di Somma Vesuviana*

### TITOLO I- OGGETTO E FINALITÀ

#### **Art.1-Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione e competenza**

Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Somma Vesuviana, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.

Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Somma Vesuviana. Il Regolamento, inoltre, si integra con gli altri Regolamenti del Comune di Somma Vesuviana.

#### **Art.2-Principi e finalità**

Il Comune di Somma Vesuviana, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali:

1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e si adopera per ridurre la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana;
2. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
4. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
5. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
6. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
7. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato;
8. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
9. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;



## *Città di Somma Vesuviana*

10. il Comune promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell'animale d'affezione e promuovere un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita.

### **Art.3-Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

1. animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Somma Vesuviana;
2. animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
3. animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
4. animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni; ( autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo; alloctoni, da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e auto sostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona, altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale; fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati ).
5. animale con aggressività non controllata”, l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. Il Comune, il Servizio Veterinario dell'ASL locale vigila al fine di individuare la presenza di animali con aggressività non controllata e che siano stati individuati come responsabili di danni al bestiame domestico o alla fauna selvatica.
6. cane di quartiere, cane già libero su un determinato territorio che viene riconosciuto non pericoloso dal Servizio Veterinario Pubblico, mediante visita e sopralluogo di un relativo veterinario esperto, lo stesso viene sterilizzato e microchippato .

## **-TITOLO II-ORGANI DI COMPETENZA**

### **Art.4-Comune/Sindaco**

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e del DPR 30.03.1979, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.



## *Città di Somma Vesuviana*

Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza e contingibilità per situazioni non altrimenti previste e disciplinate da norme specifiche (ordinanze extra legem), può adottare specifiche ordinanze per affrontare situazioni non previste dal presente regolamento.

### **Art.5-Associazioni**

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, il Comune di Somma Vesuviana collabora con Associazioni animaliste (specifiche e non) iscritte all'Albo Regione Campania ex L.R. n.16/2001, operanti e riconosciute sul territorio comunale, nonché gli altri enti pubblici e privati (guardie zoofile) il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, per la promozione di incontri e di iniziative di protezione ambientale a tutela degli animali, con particolare attenzione al benessere degli animali domestici, da reddito e/o da compagnia, animali selvatici presenti nel territorio comunale, nonché al benessere degli animali nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

In particolare alle associazioni è data la facoltà :

1. di gestire, fermo restando le necessarie autorizzazioni e l'esistenza dei criteri richiesti delle leggi in vigore, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
2. di collaborare alla vigilanza per le problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ai fini dell'applicazione del presente Regolamento
3. di Monitorare lo stato di benessere degli animali ospiti di canili comunali e/o convenzionati, con facoltà d'ingresso nelle stesse per tutte le attività finalizzate alla sensibilizzazione ed adozione dei cani ospitati nelle stesse compreso eventuali richieste, alla gestione, relativamente a dati inerenti questi ultimi.
4. di collaborare con il Comune per favorire le adozioni dei cani di proprietà dell'ente proponendo, tra l'altro, progetti ed iniziative finalizzate a campagne di sensibilizzazione.

### **Art. 6-Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale gli Operatori del Servizio Veterinario dell'ASL per quanto di competenza sul territorio, la Polizia Provinciale, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, I Carabinieri, le Guardie Zoofile Volontarie ed il personale di Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

### **Art. 7-Garante per la tutela degli animali**

È istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali. L'incarico è gratuito e dura 2 anni, fatta salva la revoca per gravi inadempimenti da parte del Sindaco. L'anno decorre dal conferimento dello stesso.

Il Garante per la Tutela degli animali, organo monocratico, è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto, ed è designato tra associazioni animaliste, liberi cittadini (con comprovata esperienza in materia di diritti degli animali) o guardie zoofile che risultano iscritte in Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania ed operanti sul territorio comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio Veterinario della competente Asl.



## *Città di Somma Vesuviana*

Il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante sarà assegnato una postazione presso l'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail. Della sua attività dovrà rendere conto mensilmente, per iscritto, al Sindaco ed al Dirigente del competente ufficio comunale.

### **Art.8-funzioni del Garante per la Tutela degli Animali**

Il garante ha il compito di :

1. ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
2. denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
3. promuovere, di concerto con il competente Ufficio comunale campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
4. educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
5. segnalare al Responsabile del Settore competente l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione Europea;
6. formulare, di concerto con il Dirigente responsabile, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
7. supportare, di concerto con il citato dirigente, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
8. richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
9. collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
10. interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
11. sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva di partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell'Università;
12. dare impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, ASL ed altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;





## *Città di Somma Vesuviana*

13. affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la protezione degli animali;
14. intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
15. richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
16. rendicontare, al termine dell'incarico, mediante apposita relazione, sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Sindaco ed al Dirigente responsabile del Settore comunale.

### **Art.9-Consulta per i diritti degli animali**

Viene istituita la Consulta comunale per i diritti degli abitanti non umani al fine di esaminare tempestivamente proposte ed iniziative di ambo le parti in merito alle problematiche degli animali.

La Consulta è composta dal Sindaco, dall'assessore al ramo, dal Garante per la tutela degli animali, dal presidente della commissione consiliare competente, dal Dirigente del Servizio Randagismo, dai rappresentanti dell'ASL Servizi veterinari, dal legale rappresentante del canile comunale e dai rappresentanti delle associazioni a salvaguardia dei diritti degli animali.

Ogni associazione può essere rappresentata da una sola persona con diritto di voto nella Consulta. In caso di assenza il rappresentante può delegare altra persona purché nel rispetto dei limiti di cui ai commi successivi.

I nominativi dei rappresentanti delle associazioni vengono comunicati all'assessorato al ramo assieme ad ogni eventuale successiva variazione dei nominativi prescelti.

Possono partecipare alla Consulta tutti gli enti e le associazioni di Volontariato protezioniste, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute dalla normativa vigente purché operanti sul territorio cittadino da almeno sei mesi.

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata al Servizio comunale competente in materia che provvederà alla disamina delle istanze e a tutti gli atti necessari per l'effettiva costituzione. Ogni anno la composizione della consulta verrà aggiornata con le eventuali nuove richieste di partecipazione.

La persona che rappresenta una associazione nella Consulta non può essere rappresentante legale e/o componente del Consiglio direttivo e/o rivestire incarichi formali in altra associazione già rappresentata nella Consulta.

Non possono essere ammesse a partecipare alla Consulta le associazioni che non prevedono nel loro statuto la democraticità delle strutture e l'elettività delle cariche (Art. 3, comma 3, L 266/91).

Il Consiglio Comunale e la Giunta, nelle forme opportune, si impegnano a garantire un'informazione tempestiva per un parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli atti del Comune in materia di animali.

Il Consiglio e la Giunta Comunale potranno avvalersi, ai fini delle proprie elaborazioni, dei contributi espressi dalla Consulta, tenuto conto anche delle indicazioni della medesima.



## *Città di Somma Vesuviana*

La Consulta viene periodicamente convocata dall'assessore competente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei rappresentanti delle associazioni di cui al presente articolo. La Consulta può, altresì, essere convocata dal Sindaco o dal Presidente della Commissione Consiliare competente. La Consulta si riunirà almeno due volte nell'anno solare e comunque ogni volta che ne venga richiesta la convocazione ai sensi del precedente comma 11.

L'assessore competente è individuato come referente per i rapporti con le associazioni.

Le associazioni, il Consiglio e la Giunta si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione il patrimonio conoscitivo e le elaborazioni programmatiche relative alle problematiche sugli animali in loro possesso.

La durata della Consulta coincide con il mandato del Sindaco.

### **-TITOLO III- DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE**

#### **Art.10-Identificazione degli animali e iscrizione anagrafe canina**

L'identificazione dei cani e la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Il proprietario dovrà iscrivere il proprio cane tramite il servizio veterinario dell'ASL competente entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita.

Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile. Dovranno, inoltre, iscrivere il proprio cane anche coloro che risiederanno o domicilieranno per oltre 90gg nel territorio Regionale. L'applicazione del microchip, in quanto atto medico veterinario, sarà effettuata presso le strutture ASL o a pagamento presso i medici veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.

I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione al comando Polizia Municipale e all'Asl.

I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale 03/2019). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 67.

Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.



## *Città di Somma Vesuviana*

### **Art.11-Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione**

Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, etologiche nonché delle norme vigenti

Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 67, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:

1. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
2. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
3. costante disponibilità di acqua potabile;
4. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
5. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
6. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali delle specie;
7. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
8. precauzioni per impedire la fuga.
9. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. Anche attraverso il garante per la Tutela Animali.
10. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico ;
11. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
12. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
13. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
14. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
15. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
16. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.

### **Art.12-divieto di avvelenamento**

Visto l'O.M. 10.02.2012 è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e



## *Città di Somma Vesuviana*

diserbo, che, devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione comunale, ed essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini della tutela pubblica e dell'ambiente, provvederà ad emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'ASL.

### **Art.13-divieto di abbandono**

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica in caso di sequestro in campagna di esemplari vivi di fauna selvatica autoctona omeoterma, catturati e detenuti illegalmente. Infatti in tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 comma 3 della Legge 11/02/1992 n. 157, le quali, nel caso tali esemplari risultino liberabili, prevedono l'immediata reimmissione in natura in luogo idoneo.

Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo

### **Art.14-Divieto di accattonaggio con animali**

Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale. Gli animali confiscati potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

### **Art.15-Prescrizioni per la detenzione dei Cani e dei Gatti**

Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 11

1. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
2. è vietato detenere cani alla catena nonché l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere



## *Città di Somma Vesuviana*

- (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 65.
3. i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico possono posizionare sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, avendo cura che queste non risultino d'intralcio o pericolo per i passanti.

### **Art.16 -Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico**

Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito;

I cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 67.

Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto.

Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose;. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 67.

Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Somma Vesuviana, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

Sui mezzi di trasporto per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, ove necessario; per i gatti, l'uso del trasportino.

Il proprietario e/o momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati a cose o terzi.

Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.

I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali

Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.



## *Città di Somma Vesuviana*

Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.

Gli animali che vivono all'interno dei centri abitati devono essere tenuti in modo e ambienti tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato.

E' data possibilità di alimentare, anche saltuariamente, cani vaganti di proprietà altrui o senza proprietario, provvedendo personalmente allo smaltimento dei rifiuti conseguenti.

### **Art.17-Accesso ai giardini e aree verdi pubbliche**

Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela.

Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica e del vigente Regolamento d'Uso e Tutela del verde della città di Somma Vesuviana. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 67

### **Art.18-Aree e percorsi destinati ai cani**

Il Comune, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, si impegna a creare ed attrezzare, per il tramite dell'Ufficio preposto alla gestione del verde pubblico, aree verdi di sgambamento e socializzazione intra e interspecifica dei cani riservandosi, inoltre, la facoltà di avvalersi di Associazioni cinofile e/o animaliste per la loro gestione e che le stesse avranno le seguenti dotazioni minime: recinzioni perimetrali; cestino portarifiuti; ontanelle dotate di beverini per animali a riempimento automatico; alberi ed arbusti;

In tali aree è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e alle strutture presenti e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.

All'interno delle aree dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

1. il responsabile del cane deve avere un'età superiore ai 18 anni;
2. per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani;



## *Città di Somma Vesuviana*

3. attendere l'uscita del cane incompatibile prima dell'ingresso, allontanando opportunamente il proprio cane dalla vista dell'altro;
4. mantenere chiusi i cancelli;

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori /accompagnatori dei cani di:

1. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide e bottigliina d'acqua per pulire l'area in caso di deiezioni liquide;
2. raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;
3. prima di accedere all'area, ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri; nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
4. ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani con lui incompatibili stiano aspettando di entrare nell'area e comunque per un tempo massimo di un'ora;
5. ogni cane che accede nell'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento ed essere in regola con le vaccinazioni annuali;
6. i cani non ben socializzati devono essere muniti di museruola;
7. su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc);
9. è severamente vietato l'ingresso ai cani femmine nel periodo di calore, anche se l'area è libera da ogni presenza;
11. non è consentito somministrare cibo ai cani;
12. prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00, al fine di garantire il silenzio, non si può accedere all'area che sarà governata dal personale preposto alla custodia del verde pubblico.

Le modalità di accesso saranno rese pubbliche, a cura dell'Ufficio parchi e giardini, a mezzo di apposita segnaletica.

### **Art.19-Raccolta deiezioni**

I proprietari e i detentori sono obbligati alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici. che non vi siano già comprese il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 67 del presente Regolamento.

Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.

I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.

E' vietata l'apposizione di cucce o ripari per cani sul suolo pubblico.

### **Art.20-Smaltimento carcasse**





## *Città di Somma Vesuviana*

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento C.E.E. n.1069/2009, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

### **TITOLO IV- ALLEVAMENTO-ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI -**

#### **Art.21-Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

Il titolare dell'esercizio commerciale dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di benessere animali e di quelle igienico-sanitarie.

È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre gli stessi in vetrine o all'esterno del punto vendita.

Ai cani e ai gatti custoditi negli appositi spazi dovranno essere garantite almeno tre uscite giornaliere.

Le deiezioni dovranno essere asportate immediatamente in considerazione del minor spazio di cui usufruiscono gli animali custoditi in gabbie, espositori e/o recinti.

I contenitori di acqua e cibo dovranno essere fissati alle gabbie, espositori e/o recinti onde evitare il ribaltamento degli stessi e la fuoriuscita dei viveri.

Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali concernenti la vendita diretta o indiretta di animali.

La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle riguardanti la detenzione degli altri animali fissate dalla normativa vigente.

La vendita e la cessione di cani e gatti può avvenire dopo i due mesi di vita dell'animale, previa identificazione ed iscrizione in anagrafe e previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute.

È severamente vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

I commercianti devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario ASL, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 48 ore.

Il fondo delle gabbie contenenti animali dovrà essere di materiale tale da impedire il fermento degli stessi.

#### **Art.22-Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio**

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.





## *Città di Somma Vesuviana*

È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti pubblici), nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

### **Art.23 -Macellazione degli animali -**

L'attività di macellazione di animali a domicilio (suini e ovicaprini) è effettuata secondo il decreto dirigenziale n.125 con il quale sono state apportate la revisione delle procedure documentate dei Piani di monitoraggio e delle Attività previste dal DPAR 2017.

La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" e negli zoo, bioparchi e qualsiasi altro luogo autorizzato dai Ministeri competenti a detenere animali di specie diverse comprese le esotiche.

### **Art.24-Prescrizioni per esposizioni e manifestazioni**

Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo. Per l'avifauna deve essere inoltre previsto un idoneo posatorio.

Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.

È fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia che gli animali stessi.

### **Art.25-Identificazione**

Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno, inoltre, essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.

I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.

Per tutte le altre specie di animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente.

Gli animali sottoposti a regolamentazione CITES, ai sensi della legge n.150 del 07.02.1992, devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione in applicazione della convenzione di Washington e successive modifiche e dei regolamenti dell'Unione Europea in materia. L'obbligo di essere accompagnati da idonea documentazione si applica anche agli "animali pericolosi", di cui ai relativi decreti dei competenti Ministeri, qualora previsto dalla normativa vigente.



## *Città di Somma Vesuviana*

### **Art.26-Limiti di età**

Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 90 giorni; gli stessi dovranno essere in regola con le vaccinazioni.

### **Art.27-Registri**

È fatto obbligo ai i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.

Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

### **Art.28-Trasporto**

Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati nel rispetto della normativa vigente.

### **Art.29-Trattamenti sanitari**

I cani e i gatti esposti devono essere sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

### **Art.30- Garanzie e controlli sanitari**

Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un responsabile referente e di un veterinario libero professionista per tutto il periodo della manifestazione.

L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.

Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie, è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori. Sarà cura dell'organizzatore realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.

L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalata tempestivamente ai Servizi veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.

Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto per tutti i visitatori di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili esse comportano la revoca dell'autorizzazione.



## *Città di Somma Vesuviana*

### **TITOLO V- SMARRIMENTO-CESSIONI –AFFIDO-ADOZIONI**

#### **Art.31-Smarrimento, rinvenimento, affido**

In caso di smarrimento di un animale, il detentore dovrà farne denuncia entro cinque giorni al Servizio veterinario dell'Asl competente per territorio ed alla Polizia Municipale. I cani vaganti sono catturati a cura dei Competenti Servizi Veterinari e dopo essere condotti presso una struttura individuata dagli stessi sono restituiti al proprietario o possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, se padronali vengono reimmessi sul territorio; sono fatti salvi gli eventuali periodo di osservazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di Polizia veterinaria, nonché delle eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente l'Ufficio comunale competente e la Polizia Municipale per il relativo recupero che dovrà avvenire a cura e sotto la responsabilità del Servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente.

I casi di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in adozione secondo le modalità specificate nel presente regolamento. Contestualmente la Città di Somma Vesuviana segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di spettanza.

I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e reimmessi sul territorio. I cani vaganti, di cui risulti accertata la proprietà, vengono accolti presso i rifugi comunali e saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dietro versamento di un contributo pari ad € 30,00 a titolo di rimborso spese forfettario e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Somma Vesuviana per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato.

I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, al pari dei cani non tatuati microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari.

Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

#### **Art.32-Fuga, cattura, uccisione di animali**

La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio comunale competente ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario che la effettua con metodi anestesiológicos eutanasi e con trasmissione del certificato di morte.



## *Città di Somma Vesuviana*

### **Art. 33-Cessione di cani e gatti di proprietà**

Coloro che non siano più in grado di accudire cani o gatti di proprietà per gravi e documentati motivi, quali (a titolo esemplificativo), grave malattia, ricovero in comunità o lungodegenza, sfratto dall'abitazione, ecc. devono fare richiesta scritta al Comune di cessione temporanea o definitiva dell'animale e sottoscrivere il rispettivo contratto, funzionale al passaggio di proprietà al Comune, futuro o immediato. I cani o i gatti di proprietà di coloro che non siano più in grado di accudirli per motivi quali, a titolo esemplificativo, TSO, ricoveri d'urgenza, arresto, reclusione, ecc., portati al Parco Canile e Gattile dalle Autorità o comunque senza che il proprietario abbia sottoscritto un contratto di cessione, sono considerati in condizione di affido temporaneo al Comune.

L'accettazione della richiesta di cessione temporanea o definitiva resta comunque subordinata alla disponibilità di posti nella struttura Parco Canile e Gattile e a valutazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, e viene gestita in accordo col Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile.

Durante il periodo di cessione temporanea, il Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile, sentito il parere dello staff veterinario della struttura, può decidere di sottoporre l'animale agli interventi terapeutici/chirurgici che si dovessero rendere necessari a tutela della salute e dello stato di benessere dell'animale stesso, dandone comunicazione al proprietario, anche successivamente in caso di urgenza; al proprietario, ove possibile, saranno addebitati i costi.

Qualora siano ricoverati presso il Parco Canile e Gattile cani o gatti di proprietari impossibilitati a continuare a prendersene cura, ai fini della dell'affido temporaneo o della cessione temporanea o definitiva, l'Amministrazione comunale con successivo provvedimento adotterà la relativa disciplina tariffaria per il congruo concorso al costo del servizio da parte del beneficiario pari a quello versato dal Comune di Somma Vesuviana per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato e da corrispondere mensilmente sul conto della tesoreria comunale, tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale, con anticipazione di tre mensilità., prevedendo soglie di esonero o riduzioni correlate ai vigenti indicatori della situazione economica equivalente inferiore ad euro 9.000 annui.

### **Art.34-procedura di cessione**

La domanda deve essere corredata dalla seguente certificazione:

1. certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina; libretto sanitario del cane;
2. foto del cane.

Il contratto di cessione temporanea di cani e/o gatti di cui al comma 1, prevede una durata non superiore a 60 giorni non rinnovabili, e prevede inoltre la clausola esplicita di trasferimento della proprietà in capo al Comune, in caso di mancato ritiro da parte del proprietario nei termini.

Eventuali motivate eccezioni vengono valutate dal Comune sentito il parere del Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile, valuterà anche i casi in cui, per garantire la salute psico-fisica di determinati soggetti si renda necessaria la loro collocazione presso una famiglia affidataria selezionata, anche prima della scadenza dei 60 giorni del contratto.



## *Città di Somma Vesuviana*

I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, sulla base di quanto previsto dalle Procedure di adozione del Parco Canile e Gattile e previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati

Dopo 1 anno dall'ingresso in canile/gattile diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso dei termini, l'animale può essere concesso in affidamento temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dal Comune, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.

Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Parco Canile e Gattile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa il Responsabile Sanitario e l'Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale.

### **Art.35-Adozioni**

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso la struttura e/o canile convenzionato, microcrocippati e sterilizzati, possono essere adottati da privati, associazioni di volontariato o O.N.L.U.S. che ne facciano richiesta al Comune di Somma Vesuviana, che, disporrà la consegna del cane, sentito il Garante per la tutela degli animali. Il cane affidato, diviene di proprietà dell'adottante che sarà registrato all'anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia oltre gli obblighi previsti dal presente regolamento.

L'istanza, da inoltrare al Comune di Somma Vesuviana, potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui il richiedente si è reso responsabile di:

1. episodi di maltrattamento di animale;
2. che siano delinquenti abituali o per tendenza;
3. condanna, anche non definitiva, del delitto colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
4. condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati agli artt. 727, 544- quater, 544 quinquies del c.p. e, per quelli previsti dall'art.2 della Legge n.189/2004;
5. ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente verrà disposto l'affido previo istanza, ed assunzione di responsabilità, presentata da chi ne esercita la patria potestà e/o tutela legale.

L'affido potrà avvenire:

1. in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai legittimi proprietari che ne facciano richiesta all'Ente nei suddetti termini;
2. in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.



## *Città di Somma Vesuviana*

In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione presso la struttura o canile convenzionati della "scheda di affido cani randagi", della "dichiarazione di responsabilità" ed "istanza di adozione". Il richiedente con l'istanza di adozione si impegna a permettere all'Ente comunale ovvero alle Associazioni animaliste eventualmente autorizzate ad effettuare il controllo sul benessere dell'animale presso il domicilio, pertanto dovrà comunicare dove detiene l'animale.

In ogni caso dell'affido, sia in forma temporanea che definitiva, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti norme in materia.

In caso di più istanza riguardanti lo stesso animale sarà attribuita una priorità al soggetto adottante che presenta, a giudizio insindacabile del servizio veterinario della competente Asl territoriale, maggiori affinità e, nel caso di paritetico giudizio, sarà osservata la priorità della data di protocollo dell'istanza.

### **Art.36 -Ambito di applicazione**

Possono essere soggetti adottanti:

1. tutti i cittadini italiani, i cittadini comunitari e quelli extracomunitari regolarmente residenti, che abbiano compiuto la maggiore età, e che siano in grado di fornire l'adeguato accudimento dell'animale sotto il profilo economico e relazionale;
2. le associazioni ambientaliste, animaliste e quelle di volontariato, legalmente costituite, purché senza scopo di lucro, per espressa indicazione nello statuto. L'associazioni provvederanno ad indicare una persona fisica quale responsabile dell'adozione per tutti gli oneri derivanti dal presente regolamento. Le associazioni possono a loro volta affidare uno o più animali ricevuti in adozione esclusivamente a soggetti privati in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e che dovranno attenersi alla relativa disciplina.

### **Art.37-Mantenimento dell'Animale**

L'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non concederlo prima di due anni dall'affidamento, se non previa segnalazione al servizio veterinario della competente Asl, dove il cane è stato microcippato ed al competente ufficio comunale.

Si impegna a dichiarare agli stessi uffici lo smarrimento o il decesso dell'animale. In caso di morte, accidentale o per malattia del cane, la distruzione, a norma di legge, della carcassa potrà avvenire solo dopo sopralluogo della Polizia Municipale o del servizio veterinario dell'ASL competente, o di altro Medico veterinario libero professionista.

### **Art.38-Incentivo per l'affidatario**

Il Comune riconoscendo la funzione sociale ed il senso di civiltà derivanti dall'affidamento dei cani randagi da parte di soggetti privati ed Associazioni, del Comune di Somma Vesuviana, potrà deliberare un contributo economico al fine di incentivarla, compatibilmente con le risorse economiche di bilancio e previo avviso pubblico.

### **Art.39-Inadempienze**

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo eventualmente ricevuto o comunque dal suo



## *Città di Somma Vesuviana*

controvalore monetario per tutto il periodo dell'affidamento, nel caso avesse ricevuto un contributo comunale.

Qualora in fase di controllo si ravvedano maltrattamenti o condizioni non consone al benessere dell'animale non sarà riconosciuto alcun contributo e verrà notiziata l'Autorità giudiziaria competente, per i provvedimenti da adottare..

Il contributo eventualmente previsto verrà erogato dopo un periodo di affido in forma definitiva pari al almeno 3 mesi e dopo verifica, da parte del competente Servizio veterinario dell'ASL delle buone condizioni nelle quali viene detenuto l'animale. Per i periodi inferiori a sei mesi di effettivo affidamento, decorrenti dalla data di affidamento, darà corrisposto un contributo pari a 0.50

### **Art.40-Canile e Gattile e rifugio animali destinati al mattatoio**

Il Canile e Gattile comunale e/o convenzionato hanno la funzione di mantenere in condizioni di benessere gli animali ospitati e di consentirne eventualmente la riabilitazione attraverso specifici programmi di rieducazione, allo scopo di favorire la loro adozione. Il Comune promuove la creazione di rifugi idonei all' accoglimento, lo stallo e l'accudimento degli animali destinati al mattatoio. A tal fine è favorita la collaborazione con le Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione, ai fini della promozione di affidamenti e adozioni.

Ai fini di una politica di contenimento delle nascite, gli animali ospitati Canile e Gattile comunale e/o convenzionato sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, compatibilmente con l'età e le condizioni cliniche di ogni soggetto.

## **TITOLO VI - GATTI –**

### **Art.41-Definizione di gatto**

Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “Referente”.

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

### **Art.42 - Compiti dell'ASL**

L'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite il referente e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **Art.43- Colonie feline**

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Somma Vesuviana che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.





## *Città di Somma Vesuviana*

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.

Le colone feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.

Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie

### **Art.44-Cura delle colonie feline da parte dei referenti**

Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.

Ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e/o amministratore. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono al Garante le problematiche individuate che promuoverà le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi e ad esclusione dell'acqua.

### **Art.45-Oasi feline**

Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi

feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

## **TITOLO VII- TUTELA EQUIDI**

### **Art.46-definizione**

Fanno parte della famiglia degli equidi o equini (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.

Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

Gli equidi o equini sono esseri senzienti e vanno tutelati allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui vengono impiegati, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.





## *Città di Somma Vesuviana*

Chiunque venga a contatto con l'equide o equino, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'Autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.

Le strutture atte ad ospitare l'equide o equino devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

### **Art.47-Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi-**

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 11, devono essere rispettati i seguenti requisiti per l'accudimento:

1. soffitto dei box di almeno 3 metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 metri;
2. una superficie di metri 4x3 per castroni ed equidi femmine o equine, metri 3x3 per i pony e metri 5x5 per stalloni e fattrici; le metrature devono, in ogni caso, essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
3. erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
4. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
5. In caso di sistemazione nei box l'equide o equino deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
6. È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso legare gli equidi o equini solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, l'equide o equino deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
7. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
8. È vietato lasciare l'equide o equino al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc); è parimenti vietato impastoiare gli arti.
9. L'equide o equino che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semibrado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.



## *Città di Somma Vesuviana*

10. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionata al numero di esemplari, nonché alle dimensioni di ciascuno e comunque non essere inferiore a metri quadrati 400 per animale e, disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
11. Per una corretta gestione dell'area all'aperto, il proprietario o detentore o incaricato deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi o equini quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
12. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
13. Gli equidi o equini che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
14. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni all'equide o equino.
15. L'equide o equino va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
16. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.
17. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere, pertanto, favorita il più possibile e fin dalla giovane età la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
18. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più possibile contatti violenti e per facilitare l'integrazione dei singoli soggetti.
19. Solo nel caso di equidi o equini effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
20. Particolare attenzione, nel caso di equidi o equini che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
21. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscono l'affaccio e che rendono impossibile il contatto visivo con altri equidi o equini e con l'ambiente esterno.
22. L'equide o equino, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.
23. Il detentore ovvero proprietario o incaricato è responsabile del benessere del cavallo, del quale dovrà garantire i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria). Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
24. L'equide o equino dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n.200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.



## *Città di Somma Vesuviana*

25. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda agli equidi o equini, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
26. È vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n.193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
27. La soppressione dell'equide o equino è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo. L'equide o equino utilizzato per attività ludico/sportive o da compagnia, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

### **Art.48-Attività che prevedono l'uso degli equidi**

Il Comune vieta la concessione di licenze e autorizzazioni per servizi di trasporto a trazione ippica (servizio taxi e NCC).

Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi o altri ungulati al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, purché:

- 1) il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori.
- 2) il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa. È fatto, dunque, divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;
- 3) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli animali in caso di caduta;
- 4) l'ASL competente per territorio garantisca la presenza di un medico veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione, comprese le eventuali prove della corsa;
- 5) il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione, attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attui un'ispezione veterinaria preventiva e certifichi l'idoneità degli equidi, attraverso un rigoroso protocollo visite, un'ambulanza veterinaria per equini e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
- 6) gli equidi siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale;
- 7) gli equidi non siano di età inferiore ai quattro anni e superiore ai 15 anni;



## *Città di Somma Vesuviana*

- 8) l'ASL rilasci il nulla osta, anche per il tramite dell'Ufficio comunale preposto, necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopraccitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere;
- 9) previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli;
- 10) previa autocertificazione che nessuno degli organizzatori e dei concorrenti abbia riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti;
- 11) previa adozione di regolamento d'attuazione dell'art.8 del DPCM 28-2-2003 nel caso di gare di equidi o di altri ungulati

### **TITOLO VIII -TUTELA VOLATILI-**

#### **Art.49 -Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività**

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 11, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:

1. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
2. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
3. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
4. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
5. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
6. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
7. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.



## *Città di Somma Vesuviana*

8. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 25. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere un mese dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

### **Art.50-Anatre, oche, struzzi, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini**

Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione, devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato - fornito di posatoio e di vasca per il bagno- le cui dimensioni in lunghezza, larghezza e altezza siano rispettivamente 4 volte, 2 volte, 2 volte superiori all'altezza dell'animale o all'apertura alare se maggiore. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 20% per ogni altro esemplare.

Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettano il ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti. Per le specie palmate è necessario destinare uno specchio d'acqua le cui dimensioni siano sufficienti a garantire l'immersione e il nuoto in apnea a tutti i soggetti contemporaneamente.

## **TITOLO IX – CONIGLI DA COMPAGNIA MUSTELIDI (FURETTI ECC.) –**

### **Art.51- Detenzione dei conigli da compagnia**

I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

È severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

### **Art.52-Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie**

Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 3 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

### **Art.53-Tutela e detenzione di furetti e mustelidi cani della prateria manguste**

I furetti ed i mustelidi in genere, se detenuti in gabbia, devono usufruire di un spazio adeguatamente riparato e fornito di tana isolata di dimensione corrispondente a quella dell'animale e totalmente oscurata, dalle dimensioni minime di almeno 2 metri quadrati, devono essere previsti i necessari arricchimenti ambientali (tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.) e opportuna lettiera. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto.

I cani della prateria e gli sciuridi in genere, se detenuti in gabbie o recinti, devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 6 metri quadrati fino a 5 esemplari, aumentate di mezzo metro quadrato per esemplare in più. Dovrà essere presente lettiera in fieno o altro materiale



## *Città di Somma Vesuviana*

adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto, dovrà essere prevista una rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 centimetri, e base interrata almeno 50 centimetri.

Le manguste e gli altri viverridi in genere, se detenuti in gabbie devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 3 metri quadrati fino a 2 esemplari, aumentato di 1 metro quadrato per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Il detentore deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare la fuga dell'animale, ormai incapace di vivere in libertà

### **TITOLO X - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) -**

#### **Art.54-Tutela e detenzione. Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

Il volume d'acqua dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità inferiore a venti litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere tre volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misurata dall'apice del muso alla pinna caudale più lunga, se eterocerca) e le restanti due dimensioni non dovranno essere inferiori alla metà della lunghezza minima. Se ci sono più di tre esemplari le misure della cubatura sono aumentate del 10% per ogni altro soggetto.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Le vasche devono essere dotate di arricchimenti ambientali e di una zona asciutta per gli animali acquatici polmonati, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed una adeguata possibilità di movimento.

È proibito detenere, a qualsiasi titolo e con qualsiasi finalità, crostacei con le chele legate, in vasche o acquari privi di cibo e dei necessari arricchimenti ambientali.

È vietato detenere animali vivi su ghiaccio o comunque a temperatura che sia dannosa per l'animale e provochi sofferenza.

### **TITOLO XI - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –**

#### **Art. 55 - Tutela e detenzione**

I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.

Le dimensioni dei recinti devono consentire all'animale un abbandonate e fisiologico movimento e, comunque, non devono essere inferiori a cinque metri quadrati per animale, da aumentarsi del 20% per ogni altro esemplare.

I recinti devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento che possa provocare lesioni agli animali.



## *Città di Somma Vesuviana*

### **TITOLO XII - ANIMALI ESOTICI –**

#### **Art. 56-Tutela e detenzione**

Il Comune si impegna a dissuadere dalla detenzione di animali esotici con opportune campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le Associazioni di settore e la competente Asl territoriale.

Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza.

Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve denunciare al Comune, entro tre giorni, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte, fatte salve altre disposizioni in merito.

È fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.

### **TITOLO XIII – CAPRINI E OVINI –**

#### **Art.57-Tutela e detenzione**

I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri; le dimensioni complessive devono essere di dieci metri quadrati per animale, da aumentarsi del 20% per ogni altro soggetto.

Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.

### **TITOLO XIV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) –**

#### **Art.58-Tutela e detenzione**

È proibita la detenzione con modalità che incentivino la ripetizione di movimenti innaturali e/o ossessivi.

Ogni animale deve avere a disposizione una gabbia fornita di nidi in quantità sufficiente da permettere a tutti gli animali detenuti di potersi riparare contemporaneamente, accessori e arricchimento ambientale etologicamente necessario. La gabbia non dovrà avere misura inferiore a mezzo metro quadrato. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 10% per ogni altro soggetto. Dovrà inoltre essere presente un fondo di materiale idoneo agli animali ospitati.

Relativamente agli scoiattoli, tutte le suddette misure sono incrementate del 15 %.

Agli animali dovrà essere sempre garantito un accesso all'acqua e al cibo, salva diversa disposizione scritta del medico veterinario.





## *Città di Somma Vesuviana*

### TITOLO XV - RETTILI –

#### **Art. 59- Tartarughe e testuggini**

Con il termine “tartaruga” si indicano le tartarughe acquatiche sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine, con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal profilo basso.

Con il termine “testuggine” si indicano le specie adattate alla vita terrestre, normalmente erbivora, con possenti artigli e con carapace rialzato.

È fatto assoluto divieto di abbandonare tartarughe ed altri rettili in laghi, corsi d'acqua e zone limitrofe o in fontane ovunque situate.

#### **Art.60-Modalità di detenzione**

Le dimensioni dei terrari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto 1:4 per lato, da incrementarsi durante la crescita. I terrari devono essere dotati di vaschetta per il bagno, se etologicamente necessaria, la cui profondità deve essere pari al 10% dell'altezza dell'animale e le cui dimensioni devono essere aggiuntive a quelle del terrario e tali da permettere l'alloggiamento per intero dell'animale. Le dimensioni su indicate, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 20% per ogni altro soggetto.

Le dimensioni degli acquari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto di 1:7 per lato, da incrementarsi durante la crescita. La profondità deve permettere la totale agevole immersione e l'attività natatoria di tutti i soggetti contenuti. All'interno dell'acquario deve essere presente una zona asciutta, fornita di scivolo per un agevole accesso, le cui dimensioni dovranno garantire la permanenza contemporanea di tutti i soggetti. Le proporzioni zona asciutta/zona umida dipendono dalle esigenze etologiche di ciascuna specie.

Per gli animali devono esser presenti uno o più nascondigli.

#### **Art.61-Iguane, lucertole e sauri**

Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari, forniti di specifico arricchimento ambientale.

Le dimensioni di detti terrari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto 1:3 per ciascun lato e aumentate del 50% per ogni altro soggetto.

Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:

una zona rifugio a livello del pavimento;

-disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;

1. per iguana verde e altre specie che lo richiedono, contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente) filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;





## *Città di Somma Vesuviana*

2. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
3. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
4. I camaleonti dovranno avere un ricovero con un'altezza minima di un metro. Tale ricovero deve avere almeno una parete in rete per un'adeguata aerazione, deve essere arredato con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

### **Art.62-Serpenti**

Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari o acquari, a seconda della specificità biologica, forniti di opportuno arricchimento ambientale.

Le dimensioni di detti terrari/acquari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto di 1:2 per ciascun lato aumentate del 30% per ogni altro soggetto.

Gli acquari devono essere forniti di opportuna zona asciutta, se etologicamente necessaria. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:

1. un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
2. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
3. rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
4. contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
5. per pitoni e grossi costrittori, il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari almeno ad 1/3 (2/3 per le anaconde) dell'area di base del terrario, acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.
6. I detentori ad ogni titolo di serpenti che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, devono comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura, all'ASL e all'Ufficio comunale competente del Comune di Somma Vesuviana.

## **TITOLO XVII -ANFIBI ( RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, SALAMANDRE, ETC.) -**

### **Art.63-Tutela e detenzione**

Tali specie devono essere detenute in appositi contenitori che riproducano le caratteristiche del loro habitat naturale, con particolare attenzione al rapporto zona asciutta/zona umida.



## *Città di Somma Vesuviana*

Tali contenitori, per evitare fughe e garantire la permanenza dell'animale nel suo specifico ambiente, devono essere dotati di una copertura forata che permetta continuo ricambio d'aria e facile adattamento alla temperatura ambientale esterna.

Le dimensioni dei contenitori devono essere le seguenti: lunghezza minima metri 1,30; larghezza minima metri 0,40; altezza minima metri 0,50.

Tali dimensioni, tranne quelle relative all'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto adulto; in caso di schiusa delle uova, le dimensioni della parte acquatica devono essere aumentate del 100%.

Dovranno essere presenti rifugi e nascondigli che consentano a tutti gli animali di potervisi riparare contemporaneamente.

### **TITOLO XVI - PET THERAPY –**

#### **Art.64-Terapie assistite con l'impiego di animali**

Il Comune di Somma Vesuviana promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e di assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.

La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario che lavori in team con psicoterapeuta e istruttore cinofilo. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per fini alimentari.

Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Gli animali impiegati possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma



## *Città di Somma Vesuviana*

### **-XVII- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.65-Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento**

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente dell'ASL e, sempre in ottemperanza della normativa vigente in materia

#### **Art.66-Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

#### **Art.67-Sanzioni**

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, che non sia già punita da norme nazionali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30 euro ad un massimo di 500 euro.

Qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, di cui al comma successivo, la sanzione sarà proporzionata, oltre in ragione della gravità dell'illecito, anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.

Il trasgressore potrà avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, calcolata ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con effetto liberatorio. A tal fine, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica differita della stessa, potrà effettuare il pagamento, mediante versamento sul C.C.P. intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Somma Vesuviana oppure mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Somma Vesuviana. Nella causale di versamento dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: "Sanzioni Regolamento Tutela Animali", il nome e cognome del trasgressore ed il numero e la data del verbale di accertamento, al fine di poter collegare il pagamento delle sanzioni agli atti di accertamento delle violazioni. L'interessato dovrà dare comunicazione dell'avvenuto pagamento, entro n.10 (dieci) giorni dallo stesso, all'Autorità Amministrativa di seguito indicata e all'Organo accertatore, ai sensi dell'art.6 della L.R. Campania n. 13 del 10 gennaio 1983.

Qualora il trasgressore non si avvalga della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione, potrà inviare, ai sensi dell'art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato dall'Autorità Amministrativa competente, rappresentata dal Responsabile dell'Ufficio Igiene e Sanità nel termine di n. 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica differita della stessa. Alla stessa Autorità Amministrativa dovrà essere inviato il rapporto dagli Organi accertatori ai sensi dell'art.17 della citata Legge 689/81.

Per la definizione del procedimento sanzionatorio e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse dal Comune di Somma Vesuviana a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal presente regolamento, saranno riportate in specifica voce di bilancio di previsione dell'anno successivo ed assegnate su apposito capitolo di spesa che andrà a finanziare, per



## *Città di Somma Vesuviana*

l'anno successivo, attività di tutela degli animali e per consentire le attività previste dal presente regolamento.

### **Art.68-Norme transitorie**

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissato in 30 giorni pubblicazione sull'albo pretorio per proprietari, i nonché i rivenditori di animali al fine di permettere a questi l'adeguamento delle eventuali innovazioni previste nel regolamento relativamente alla messa a norma delle strutture di detenzione degli animali.

### ***Indice riferimenti normativi***

*-Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GU C 306 del 17.12.2007); entrato in vigore il 10 dicembre 2009.*

*- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014.*

*- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992.*

*-Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010)*

*- Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02 maggio 2005)*

*-Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,*

*-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada. Testo consolidato 2019*



## *Città di Somma Vesuviana*

*-Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41)*

*-Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche*

*- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)*

*- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario)*

*-Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974)*

*- Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968)*

*-Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150)*



## *Città di Somma Vesuviana*

*-Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria.  
(GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 - Suppl. Ordinario)*

*- Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398*

*-Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Normativa Regionale*

*-Legge 24 novembre 1981, n. 689*

*- Legge Regione Campania 11 aprile 2019, n. 3.*